

Allegato B al numero 131916/33373 di repertorio

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 27 maggio 2020 con verbale redatto dal notaio Caterina BIMA di Torino repertorio n. 131916/33373.

Il seguente statuto conforme alle disposizioni dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo Settore smi, la cui efficacia è subordinata all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quando tale Registro verrà istituito.

STATUTO

de

LA SCIALUPPA CRT - FONDAZIONE ANTI USURA

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Durata - Disciplina

1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, LA SCIALUPPA CRT - FONDAZIONE ANTI USURA, siglabile: "LA SCIALUPPA CRT"
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La Fondazione ha durata illimitata.
4. La Fondazione ha sede legale in Torino ed opera prevalentemente nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:
lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
2. Nello specifico la Fondazione ha per scopo la prevenzione del

reato di usura anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione nei confronti dei soggetti a rischio di usura, in base sia alle norme del presente statuto che dall'art.15 L. 108/96 e sue future declinazioni.

3. Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione opera secondo le seguenti modalità:

3.1. promozione di attività di assistenza sociale, tecnica e di informazione economica e giuridica sia per soggetti a rischio di usura che per quelli vittime della stessa;

3.2. costituzione e gestione di appositi fondi denominati:

- Fondo di Garanzia, destinato ad agevolare l'erogazione di finanziamenti a privati ed a imprese, da parte delle Banche e degli Intermediari finanziari, sulla base di specifiche convenzioni;

- Fondo Rotativo, destinato all'erogazione solidale di somme a soggetti ritenuti bisognosi e a rischio usura;

- Fondo di Gestione, destinato a garantire il futuro dell'attività della Fondazione stessa;

3.3. promozione di forme di collegamento con Fondazioni AntiUsura operative sul territorio per agevolare la concessione di finanziamenti alle persone, ai nuclei familiari ed alle imprese di piccola dimensione;

3.4. promozione di forme di collegamento con le strutture collettive di garanzia fidi operative sul territorio nazionale per agevolare la concessione di finanziamenti alle imprese di piccola dimensione.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 3

Attività diverse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, volontari, lavoratori e

collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 5

Soggetti beneficiari

1. La Fondazione considera soggetti meritevoli del sostegno le persone, i nuclei familiari e le imprese di piccola dimensione che:

- * dichiarino di non essere ancora incorsi nell'usura;
- * versino in grave stato di difficoltà tale da far prevedere il ricorso a prestiti usurari;
- * si trovino a dover affrontare situazioni improvvise di difficoltà o spese di carattere straordinario;
- * non siano in possesso dei normali requisiti per accedere al credito bancario.

Articolo 6

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione di euro 300.000,00 conferito dal Fondatore e da contributi successivi da parte dello stesso fondatore nonché da:

- a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- f) avanzi di amministrazione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.lgs. 117/2017);
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- i contributi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze indicati all'articolo 15 L. 108/96;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza

di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 7

Fondo di garanzia, fondo rotativo e fondo di gestione

1. Il Fondo di Garanzia, gestito dalla Fondazione, è specificamente destinato a garantire le iniziative di finanziamento concesse ai soggetti beneficiari ed è alimentato da:

- un contributo diretto iniziale di € 1.032.913,80 da parte del Fondatore "Fondazione CRT";
- contributi successivi da parte dello stesso Fondatore e da contributi, donazioni e lasciti di altri soggetti pubblici e privati;
- contributi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze indicati all'articolo 15 L. 108/96;

2. Il Fondo di Garanzia è destinato pertanto alla copertura delle insolvenze che dovessero verificarsi sui finanziamenti concessi dalle Banche e dagli intermediari finanziari, attraverso il rilascio di garanzie fidejussorie nei confronti dei soggetti erogatori del prestito a copertura totale o parziale del prestito stesso.

3. L'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate e in essere non potrà eccedere il quintuplo della consistenza del Fondo di Garanzia.

4. L'impiego del Fondo di Garanzia può essere disciplinato da un apposito Regolamento che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Fondo Rotativo, alimentato da somme provenienti dal Fondo di gestione e da eventuali altri contributi, ad esclusione comunque dei contributi statali erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 15, legge 108/96, è istituito e gestito dalla Fondazione per l'erogazione solidale di somme a soggetti ritenuti bisognosi e a rischio usura che debbano estinguere un proprio debito e che non si possano assistere tramite l'erogazione di un finanziamento ordinario da parte delle banche convenzionate. I soggetti beneficiari ricevendo le somme si impegnano alla restituzione di quanto ricevuto se e nei tempi consentiti dall'eventuale mutamento delle loro condizioni economiche.

6. La consistenza del Fondo Rotativo sarà determinato annualmente dal Consiglio d'Amministrazione in base all'entità del Fondo di Gestione ad inizio esercizio.

7. L'impiego del Fondo Rotativo dovrà essere disciplinato da un apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il Fondo di Gestione è destinato a garantire il futuro dell'attività della Fondazione stessa. Esso è alimentato da contributi da parte dello stesso fondatore nonché da contributi, donazioni, lasciti, legati ed erogazioni liberali da parte di soggetti pubblici o privati, dagli eventuali avanzi di gestione e dai proventi derivanti dall'investimento delle risorse disponibili, al netto delle spese di gestione.

Articolo 8

Organi

Sono Organi della Fondazione:

- * il Consiglio di Amministrazione
- * il Presidente
- * il Comitato di Valutazione
- * l'Organo di Controllo
- * l'Organo di Revisione

Articolo 9

Il Consiglio d'Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti nominati dal Fondatore "Fondazione CRT", di cui tre su indicazione rispettivamente dell'Arcivescovo di Torino, del Presidente del Tribunale di Torino e del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente e può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più Consiglieri, che assumeranno la qualifica di Consiglieri Delegati, determinando i limiti della delega ai sensi di legge. Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D.Lgs. n. 117/2017.

2. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità indicati dalle norme in vigore. Il rappresentante legale della Fondazione, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalle norme in vigore. La carica di Consigliere di Amministrazione deve essere ricoperta da soggetti che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attività professionale in fondazioni o associazioni riconosciute o in istituzioni economico-finanziarie ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, nonché da soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno sociale, scientifico o culturale.

3. I Consiglieri durano in carica quattro anni e comunque fino all'approvazione del rendiconto annuale e sono rieleggibili. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene alle riunioni per tre volte consecutive decade dall'ufficio.

4. In caso di decadenza di uno o più membri del Consiglio, lo stesso Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione su designazione dell'avente titolo o nomina; i membri così cooptati rimarranno in carica per la restante durata del mandato del Consiglio.

5. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e, su iniziativa del Presidente della Fondazione, la "Fondazione CRT" procede alla nomina del nuovo Consiglio.

6. L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- * elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- * amministra la fondazione;
- * predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio

sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- * realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- * cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- * decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- * è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 10

Poteri del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito del potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio:

- * approvare il rendiconto annuale;
- * costituire in pegno fondi anche facenti parte del Patrimonio a garanzia delle Banche per gli interventi finanziari che esse delibereranno di effettuare a valere sulle convenzioni di cui al precedente articolo 4;
- * accettare ed investire le somme che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione nel modo che riterrà maggiormente redditizio e sicuro, nonché alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio;
- * deliberare le convenzioni con le Banche e gli intermediari finanziari che erogano i prestiti, rispetto ai quali la Fondazione salva la verifica dei requisiti statuari di ammissibilità si pone esclusivamente come garante, lasciando alla Banca o all'intermediario finanziario il compito di decidere sulla concessione del prestito e, in caso di inadempienza, agire per il recupero del credito, sentita la Fondazione;
- * deliberare sulle convenzioni con le strutture collettive di garanzia fidi operanti sui territori regionali di competenza;
- * nominare i componenti del Comitato di Valutazione di cui al successivo articolo 14;
- * nominare un coordinatore dell'attività del Comitato di Valutazione scegliendolo tra i componenti del Comitato stesso o tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
- * deliberare sugli interventi di sostegno presentati alla Fondazione, avvalendosi dell'istruttoria svolta dal Comitato di Valutazione;
- * deliberare, nei casi di insolvenza dell'assistito, la copertura dell'esposizione residua nei confronti delle Banche e degli intermediari finanziari erogatori, attingendo dal "Fondo di Garanzia" nei termini e nei modi disciplinati dalle rispettive convenzioni;
- * deliberare sull'istituzione, l'alimentazione e l'utilizzo sia del fondo rotativo che del fondo di gestione indicati all'articolo 7;
- * fare insomma tutto quanto riterrà utile od opportuno per il miglior

conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2) del presente Statuto.

Articolo 11

Riunioni e deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno una volta al trimestre per esaminare e deliberare il rilascio delle garanzie sui prestiti e le altre eventuali iniziative e una volta all'anno, entro il mese di aprile, per discutere e approvare il rendiconto economico dell'esercizio precedente e la relazione del Presidente sull'attività svolta dalla Fondazione.
2. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce inoltre ogni qual volta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario ovvero su richiesta scritta di almeno due Consiglieri o dell'Organo di Controllo.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare fissati dal Presidente o da chi ne fa le veci, devono essere spediti a mezzo lettera raccomandata e/o PEC e/o fax e/o e_mail, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei Consiglieri e dei componenti dell'Organo di Controllo.
4. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con le stesse modalità, almeno un giorno prima.
5. Il Consiglio d'Amministrazione, nella sua prima seduta annuale, può determinare preventivamente il calendario delle sue riunioni senza necessità di ulteriori convocazioni, salvi sempre i casi di urgenza.
6. Il Consiglio d'Amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza o mezzo equivalente, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
7. Il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Articolo 12

Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente:
 - * convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle singole adunanze;
 - * adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio nella prima adunanza successiva.
 - * In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente o il Consigliere più anziano di età, il solo intervento del Vice Presidente o del Consigliere Anziano, costituisce nei confronti di terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 13

Volontari - Attività di volontariato - retribuzioni

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità della Fondazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. In particolare i volontari forniscono assistenza ai soggetti che contattano la Fondazione e contribuiscono ad istruire le richieste di finanziamento, verificando la sussistenza dei requisiti richiesti dallo statuto e dalle convenzioni in essere con le Banche e gli intermediari finanziari per accedere al finanziamento.
3. La Fondazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. La Fondazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 14

Il Comitato di Valutazione

1. Il Comitato di Valutazione, composto da un minimo di tre a un massimo di quindici componenti che vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione scegliendoli tra i volontari che abbiano maturato almeno un anno di attività indicate all'articolo 13) comma 2.
2. Il Comitato di Valutazione dura in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina un coordinatore dell'attività del Comitato di valutazione scegliendolo secondo le modalità previste dall'articolo 10.
4. I compiti del Comitato di Valutazione sono di valutare ed esprimere un parere sulle pratiche istruite dai volontari, che saranno successivamente presentate al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione.
5. Il componente del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive decade dallo stesso.
6. Il Comitato di Valutazione in mancanza di specifiche norme regolamentari, agisce in analogia a quanto sopra stabilito per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

L'Organo di Controllo

1. Il Fondatore "Fondazione CRT" provvede alla nomina di un organo di controllo costituito da tre componenti effettivi e due supplenti durano in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del terzo rendiconto annuale e sono rieleggibili.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma

secondo, del codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

3. L'organo di controllo:

- * vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- * vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- * al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti

- * esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

- * attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Il componente effettivo dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio o del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio e sarà sostituito dal supplente più anziano di età.

Articolo 16

L'Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora il Fondatore "Fondazione CRT" lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 17

Rimborso spese

Agli Amministratori, ai componenti del Comitato di Valutazione ed ai Volontari, potrà essere corrisposto un rimborso spese in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3 e 4, del D.Lgs. 117/2017 ed eventuali successive modificazioni.

Articolo 18

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di

amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

3. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 19

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 20

Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 21

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, secondo quanto stabilito dalla Legge vigente

Articolo 22

Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente;

2. l'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;

3. l'organo amministrativo delibera a maggioranza qualificata dei quattro quinti dei consiglieri in carica sulle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre successivamente al parere dell'ente fondatore Fondazione CRT.

Articolo 23

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

In originale firmato:

Ernesto RAMOJNO

Caterina BIMA - notaio

=====